

di £ 102.000).

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nella seduta ordinaria, approva.

3. Feletti signora Luigia. Segretario

Il Direttore generale riferisce che l'art. 10 dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951 stabilisce che il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio effettivo, può, con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

In applicazione delle norme di cui al citato articolo, la Signora Luigia Feletti ha inoltrato domanda in data 13 giugno 1952, intesa ad ottenere il collocamento anticipato in quiescenza, con effetto dal 1° agosto 1952.

La Signora Feletti ha 57 anni di età, una anzianità di servizio effettiva di oltre 38 anni e possiede, quindi, i requisiti sopra richiesti.

In caso di accoglimento di detta domanda l'impiegata, in relazione allo stipendio mensile di £ 82.000 da lei raggiunto, verrebbe a fruire di una rendita vitalizia pari a lire